

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI OSSARI DA SORGERE ALL'INTERNO
DEL CIMITERO COMUNALE DI PORTO EMPEDOCLE**

Art. 1

La concessione di ossari nel Cimitero comunale di Porto Empedocle è disciplinata dalle norme del presente regolamento.

Art. 2

La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve contenere le sotto notate indicazioni:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) Comune di residenza con l'indicazione della via e numero civico;
- c) Numero di codice fiscale del richiedente;
- d) Il nome della persona o delle persone per la quale si richiede la concessione, precisando le generalità.

Art. 3

Nell'esame delle domande per la concessione dei loculi ossari sarà data la precedenza a quelle riguardanti defunti accolti in loculi comunali da più di 20 anni o provvisoriamente in tombe private.

A tal fine si precisa che se la concessione è relativa alla traslazione dei resti mortali dal loculo comunale non è prevista il versamento della tariffa di concessione; mentre se trattasi di traslazione di resti da una tomba privata l'utente è tenuto al versamento della somma di €. 130,00 comprese spese di manutenzione e gestione oltre le spese contrattuali.

Le domande saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 4

Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di più loculi ossari, quando la richiesta riguarda persone legate da vincoli di parentela.

Art. 5

La concessione di loculi ossari è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali della ricevuta del versamento del diritto stabilito.

Art. 6

La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alle persone che ne hanno diritto, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge non legalmente separato
- b) figli maggiorenni
- c) genitori
- d) fratelli
- e) altri parenti in linea retta e collaterale
- f) affini.

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano di età. Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

Art. 7

L'utilizzazione dei loculi ossari destinati a contenere i resti mortali dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data della sottoscrizione del relativo atto di concessione.

Art. 8

L'istruttoria delle domande per la concessione di loculi ossari è curata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà al successivo invio delle pratiche stesse alla Segreteria Generale, Ufficio Appalti e Contratti per la predisposizione dell'atto di concessione.

Art. 9

La concessione dei loculi ossari è fissata in anni 30 dalla data della concessione.

Almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione del loculo ossario, gli interessati possono inoltrare domanda di rinnovo della concessione per il periodo stabilito all'epoca della scadenza.

La richiesta potrà essere accolta verso il pagamento del 50% della tariffa in atto alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio gratuitamente alla traslazione dei resti mortali nell'ossario comune.

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni dettate dal D.P.R. 285/90.